

Sentenza n. 1758/2018 pubbl. il 19/06/2018

RG n. 9728/2014

Repert. n. 3708/2018 del 20/06/2018

Registrato il: 13/03/2019 n.1130/2018 importo 532,00



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, quale Giudice unico, all'udienza di discussione del 19 giugno 2018 ai sensi dell'art 281 sexies cpc ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 9728/2014 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto "risarcimento del danno per lesione personale" e vertente:

**TRA**

**PETRELLESE VIRGINIA** (c.f.: PTRVGN43A63A024N), residente in Acerra, via Soriano n. 78 ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, via Palumbo n. 201 presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Argiulo dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Magnacca Armando in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE

**E**

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**, in pers. del Sindaco p. t., rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Chianese (C.F. CHNRFL75C10F839U) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Aversa (Ce) alla Via P. Rosano n. 5, in virtù di decreto sindacale n. 88 del 26.03.2018

- CONVENUTO

- CONCLUSIONI: come da verbale del 19.6.2018

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 11 novembre 2014, Virginia Petrellese conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, per accertarne l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art 2051 e/o 2043 cc e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 16.200,00 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 2.11.2010, alle ore 21:30, in Piazza Matteotti ove si era recata per partecipare ad una

*sd*

manifestazione di protesta, all'esito della quale nell'aggirare a piedi un muretto cadeva dopo essere inciampata su un dissuasore di sosta non visibile né segnalato posto dietro il muretto e occultato dallo stesso avente maggiore altezza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Caivano, eccependo la nullità dell'atto di citazione, e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata essendo il sinistro ascrivibile al comportamento negligente dell'attrice.

In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti (circostanze di tempo e di luogo del sinistro, dinamica dello stesso, danni conseguenti) sia una specifica quantificazione della richiesta risarcitoria, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicitare tutte le proprie difese nel merito.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.

Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del Comune per i danni da sofferti, discendeva dalla presenza nel vialetto della Scuola Comunale, di un tombino in dislivello rispetto alla pavimentazione. Tale qualificazione giuridica non è inficiata dal richiamo effettuato nella citazione introduttiva al concetto d'insidia, che non necessariamente evoca la diversa responsabilità sancita dall'art. 2043 cc, attecchendosi l'insidia, quale situazione di fatto che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere probatorio a carico del custode, nel senso che questi per potere andare esente da responsabilità deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la custodia della cosa che ha prodotto l'insidia ed il danno (Cass. 19 novembre 2009 n. 24428).

La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529).

Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della

P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

L'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.). La prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.).

La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ., 94/1332).

Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass.Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto; diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).

Ciò posto, parte l'attrice ha adeguatamente assolto il proprio *onus probandi*, dimostrando la presenza di un dissuasore dello stesso colore del manto stradale non visibile in quanto celato da un muretto di altezza superiore e che la caduta è avvenuta proprio a causa di tale anomalia. Orbene, i testi escussi, Maria Sammarco D'Antò, Margherita Soriano e Rosanna Leone Immacolata da ritenersi attendibili per avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente – presenti al momento del fatto per aver preso parte unitamente all'istante alla manifestazione tenutasi in Giugliano in Campania, confermavano il verificarsi dell'evento nelle circostanze di tempo e di luogo (2.11.2010 ore 21.30 circa in Piazza Matteotti) secondo le modalità allegate dall'attrice in citazione.

In particolare, le testimonianze riferivano che, finita la manifestazione, mentre si stavano recando a salutare degli amici, l'attrice camminando in piazza Matteotti subito dopo aver svoltato un muretto posto sulla strada cadeva in avanti inciampando su un dissuasore posto proprio dietro al muretto. Esponevano che dalla strada il dissuasore non era visibile in quanto dello stesso colore grigio del manto stradale e celato dal muretto che era di altezza superiore e dalla scarsa illuminazione della sede stradale (sul punto le testimonianze pur riconoscendo nelle foto lo stato dei luoghi precisavano che all'epoca dei fatti il dissuasore non era di colore giallo, bensì dello stesso colore della pavimentazione); altresì che l'attrice inciampava urtando il dissuasore e cadeva in avanti, girandosi per evitare l'impatto frontale e sbattendo a terra con la spalla destra; infine che il trasporto in nosocomio non era avvenuto a mezzo autoambulanza, pur intervenuta sul luogo del sinistro, poiché a causa della strada dissestata accusava fastidio alla spalla e perciò fu trasportata in macchina presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Alla luce di tali risultanze, risulta acclarato che l'attrice sia caduta inciampando su un dissuasore posto dietro a un muretto, non visibile in quanto del medesimo colore della sede stradale e celato dal muretto stesso.

Ciò posto, l'ente convenuto non ha fornito la prova che la situazione di pericolo, rappresentata dal dissuasore non visibile, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Neppure è provato che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, poiché la Petrellese è caduta mentre camminava sulla sede stradale di Piazza Matteotti destinata al transito dei pedoni, utilizzando il bene secondo la sua tipica destinazione.

Tuttavia, le riferite modalità di verifica del sinistro impongono di ascrivere parte della colpa dell'accaduto all'attrice stessa che avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente attenta e prudente.

Al riguardo, giova osservare in primo luogo che il sinistro si verificava in ora notturna (ore 21.30), in presenza di illuminazione pubblica seppure scarsa e in secondo luogo che il dissuasore, anche se all'epoca dei fatti era del medesimo colore della pavimentazione, come si evince dalle fotografie in atti, si trovava ad una distanza di circa un metro dopo la svolta del muretto ed era comunque di dimensioni tali da potere essere percepito visivamente da un passante non distratto.

D'altronde, l'attrice era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso

ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.

In considerazione di ciò, questo giudice ritiene che nella verifica dell'infortunio per cui è causa deve essere affermata la concorrente responsabilità di parte attrice nella misura del 30%, ai sensi dell'art.1227 c.c. per cui il cui risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto.

Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato dalla parte attrice.

In proposito, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dalla documentazione medica (contenuta nel fascicolo della parte attrice) e dall'esame svolto dal consulente tecnico di ufficio, dott. Mario De Simone, il quale ha ritenuto le lesioni pienamente compatibili con la dinamica degli eventi traumatici descritti, emerge che dal sinistro *de quo* siano derivate a carico dell'istante, le seguenti lesioni: "postumi di frattura scomposta in quattro frammenti dell'epifisi prossimale dell'omero dx, trattata chirurgicamente con impianto di endoprotesi non cementata".

Sulla scorta delle valutazioni riportate nel richiamato elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto redatto secondo ineccepibili criteri logico-scientifici, i pregiudizi sofferti da Virginia Petrellese possono quantificarsi in misura pari a: 30 giorni di invalidità temporanea totale, 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 60 giorni al 25%. Sono residuati postumi produttivi di un danno biologico valutabile nella misura del 7%.

In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: Euro € 2.940,00 per invalidità temporanea totale; Euro € 3675,00 per invalidità temporanea parziale al 75%; Euro € 2450,00 per invalidità temporanea parziale 50%; Euro € 1470,00 per invalidità temporanea parziale al 25%; € 10.398,00 per danno biologico permanente del 7 % (valore punto pari ad Euro € 2.217,00 per un soggetto di anni 67 al momento del sinistro).

Pertanto, il totale del danno spettante è pari ad Euro € 20.933,00. Quanto al danno morale richiesto dall'attrice, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell' art 2059 cc, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).

Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto per un verso il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato e per altro verso, in assenza di puntuali allegazioni da parte dell'attrice non si giustifica la personalizzazione del danno, secondo la richiamata tabella del Tribunale di Milano.

All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. Infatti, "in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 6951/2010) come l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio".

Dunque, la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (che, nella specie, risale al mese di novembre del 2010), mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e poi rivalutata anno per anno. In applicazione dei sopra richiamati principi, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, compete alla parte istante l'importo di euro 1748,08 risultante dal calcolo degli interessi legali sulla somma, devalutata al mese di novembre 2010 (€ 19.239,89), e poi rivalutata anno per anno. Pertanto, sommando la sorta capitale rivalutata ed il lucro cessante da ultimo determinato, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la convenuta società va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro € 22.681,08, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.

In considerazione dell'accertato pari concorso di colpa della danneggiata, la somma di cui sopra deve essere decurtata del 30%, con conseguente riconoscimento in favore di Petrellese Virginia dell'importo di € 15.876,76, oltre interessi legali dalla pubblicazione delle presente sentenza al soddisfo.

Le spese processuali sono a carico del convenuto soccombente nella misura dei due terzi; il residuo terzo viene compensato in considerazione del concorso di colpa dell'attrice.

La liquidazione delle spese viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Come di recente affermato dalla giurisprudenza, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. civ. n. 3438 del 22.2.2016).

Quanto alle spese di CTU, non essendo stata proposta l'istanza di liquidazione nel corso del giudizio, può statuirsi solo in ordine al definitivo riparto dell'acconto liquidato con ordinanza di conferimento incarico del 7.4.2017 che secondo il principio della soccombenza reciproca è posto per un terzo a carico dell'attrice e per i restanti due terzi a carico del convenuto.

PQM

Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 9728 R.G.A.C. dell'anno 2014, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Virginia Petrellese e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità dell'attrice, nella misura del 30%, nella produzione del fatto per cui è causa, condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a Virginia Petrellese, a titolo risarcimento dei danni, la somma di € 15.876,76 oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo
- b) compensa nella misura di un terzo le spese processuali e condanna altresì il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, in favore della parte attrice, dei due terzi delle spese processuali, che liquida in euro 268,00 per esborsi, ed euro 3223,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari Armando Magnacca e Francesco Saverio Argiulo;
- c) pone definitivamente l'acconto liquidato al CTU, a carico di Virginia Petrellese e del comune di Giugliano in Campania in misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

Aversa, 19.06.2018

Il Giudice

dott.ssa Dora Alessia Longelli





## **TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

### **AVERSA**

#### **REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE**

Copia conforme all'originale del documento estratto dal registro informatico SICID rif. RG. N. 9728/2014 (SENTENZA n. 1758/2018 )

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.*

Si rilascia a richiesta dell' avv. Francesco Saverio Argiulo quale procuratore di Petrellese Virginia

Aversa, li \_\_08/06/2021

Il Funzionario  
Piscopo Anna Ersilia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

PER LA COPIA CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA

Io sottoscritto Avv. Francesco Saverio Argiulo, c.f. rglfnc68ho4f8e9m, nella qualità di difensore di Petrellese Virginia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesto che la presente copia della sentenza n.1758/2018, resa dal Tribunale di Napoli Nord il 19/6/18, depositata in cancelleria il 20/6/2018, e spedita in forma esecutiva in data 8-6-21, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. RG 9728/14, e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.

E consta di n. 10 pagine esclusa la presente.

Giugliano (NA) li data della pec

Avv. Francesco Saverio Argiulo